

## **DECRETO 18 luglio 2002**

**Abilitazione all'istituto "Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G." ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509**

**(G.U. n. 186, 9 agosto 2002, Serie Generale)**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per la programmazione, il coordinamento  
e gli affari economici

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto "Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G." è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Torino, Milano e Palermo, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto "Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G." ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Bologna;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

### **Art. 1.**

**1.** Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto "Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G." è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla durata del presente

decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

**2.** Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.